

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5507 del 16/10/2017
Oggetto	Rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarita' della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, igienico-sanitario, irriguo aree verdi aziendali e antincendio mediate n.2 pozzi in Comune di Brescello (RE), località Tre Ponti. Pratica RE08A0001 Gheo Suolo e Ambiente Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5624 del 11/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo unico delle opere idrauliche*”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”*,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, *“Approvazione progetto demanio idrico”*;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Regionale n. 11179 del 05/09/2012, è stata concessa alla Società Cooperativa C.C.P.L., con sede legale in Via M.K. Gandhi – Reggio Emilia (RE), CF/P.Iva 00134330356, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Brescello (RE) località Tre Ponti da destinarsi ad uso igienico e assimilati, mediante n. 2 pozzi con profondità di m 102 e m 28 ubicati su terreno distinto nel NCT al Fg. 20 part. 209 per una portata massima complessiva di 19 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 110,00 mc fino alla data del 31/12/2015;
- che in data 08/11/2012 la proprietà immobiliare situata in via Finghè 1/a Brescello (RE) è passata da CCPL a Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette, via Durini n. 15 Milano, CF 05762970969 e che la ditta Gheo Suolo e Ambiente srl è locataria del fondo in oggetto;
- che in data 06/08/2015, protocollo PG.2015.0566904 la ditta Gheo Suolo e Ambiente srl con sede legale in via Finghè 1/a – 42041 Brescello (RE), Cod. Fisc. 01839140348, ha presentato domanda di rinnovo con cambio titolarità e variante in aumento con modifica di destinazione d'uso della concessione rilasciata con provvedimento n. 11179 del

05/09/2012;

- che la ditta Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette ha presentato dichiarazione di consenso al subentro nella titolarità della concessione oggetto di rinnovo;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta, si evince che il prelievo avviene mediante due pozzi esistenti aventi le seguenti caratteristiche:

1) Pozzo A:

- profondità: m 102 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: comune di Brescello (RE) località Tre Ponti su terreno distinto nel NCT al Fg. 20 part. 209 di proprietà della ditta Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette , Coordinate UTM-RER : X= 620140 Y=971550;
- portata massima d'esercizio: 2 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2450 mc/a;
- destinazione della risorsa ad uso igienico-sanitario, irriguo ed industriale;

2) Pozzo B:

- profondità: m 28 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: comune di Brescello (RE) località Tre Ponti su terreno distinto nel NCT al Fg. 20 part. 209 di proprietà della ditta Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette, Coordinate UTM-RER X= 620110 Y=971692;
- portata massima d'esercizio: l/s 17;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 50 mc/a;
- destinazione della risorsa ad uso antincendio;

DATO ATTO che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni

della concessione assentita con det. 11179/2012;

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 11179/2012;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, all'uso industriale per il pozzo A (canone prevalente) e all'uso igienico e assimilati per il pozzo B;
- il canone per l'anno 2017 è pari a € 582,08 per l'uso industriale e € 178,12 per l'uso antincendio, per un totale di € 760,20;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO :

- che l'Autorità di Bacino del fiume Po ha espresso parere favorevole evidenziando però la necessità di mettere in atto o migliorare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa (protocollo PG.2015.0668053 del 16/09/2015);
- che la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato parere favorevole alla concessione in oggetto (protocollo PG.2015.0675656 del 18/09/2015);
- che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha rilasciato parere favorevole alla concessione in oggetto (protocollo PG.2015.0756462 del

14/10/2015);

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 244 del 23.09.2015 (Parte Seconda), è stata effettuata la pubblicazione del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato in data 04/08/2015 la somma di € 188,00 a titolo di spese istruttorie per l'istanza di rinnovo e variante sostanziale;
- ha versato in data 31/03/2017 l'importo pari a € 339,30 e in data 18/05/2017 l'importo pari a € 947,57 relativi al canone 2017 e all'integrazione dei canoni dal 2013 al 2017 ed è quindi in regola con il pagamento dei canoni;
- ha versato in data 17/05/2017 la somma di € 760,20 a titolo di deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Gheo Suolo e Ambiente srl con sede legale in via Finghè 1/a – 42041 Brescello (RE), Cod. Fisc. 01839140348, il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Brescello (RE) mediate due pozzi ubicati nel comune di Brescello (RE) località Tre Ponti su terreno distinto nel NCT al Fg. 20 part. 209 di proprietà della ditta Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette, e aventi le seguenti caratteristiche:
 - pozzo A: profondità 102 m, portata massima pari a 2 l/s e volume annuo pari a 2450 mc ad uso industriale, igienico-sanitario ed irrigazione aree verdi aziendali,

Coordinate UTM-RER : X= 620140 Y=971550

- pozzo B: profondità 28 m, portata massima pari a 17 l/s e volume annuo pari a 50 mc ad uso antincendio, Coordinate UTM-RER X= 620110 Y=971692
2. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 di mantenere idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia; tale prescrizione integra le disposizioni contenute nel Disciplinare della Concessione in rinnovo;
 3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2026;
 4. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2017 è pari a € 582,08 per l'uso industriale e € 178,12 per l'uso antincendio, per un totale di € 760,20;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 11179/2012, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità;
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle

procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

7. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

8. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

9. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;

10. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
13. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
15. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a ditta Gheo Suolo e Ambiente srl con sede legale in via Finghè 1/a – 42041 Brescello (RE), Cod. Fisc. 01839140348 per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante n. 2 opere fisse (domanda di rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità PG.2015.0566904 del 06/08/2015 , cod. Sisteb RE08A0001)

ART. 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa consiste in due pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

	POZZO A	POZZO B
Uso	Promiscuo (industriale, igienico-sanitario, irrigazione aree verdi aziendali)	Antincendio
Profondità	102,00 m dal p.c.	28,0 m dal p.c.
Diametro perforazione	110mm da 0,00 a -30,0m 65mm da -30,0 a -102,0m	180mm da 0,00 a -32m
Diametro rivestimento	100mm da 0,00 a -30,0m 50mm da -30,0 a -102,0m	170mm da 0,0m a -28,0m
Livello statico	-9,0 m dal p.c.	-5,5 m dal p.c.
Filtri	da 96,0 a 102,0m dal pc	da 22 a 28 m dal p.c.
Tipo di Pompa	1 pompa elettrosommersa	1 pompa elettrosommersa
Potenza	1,5kW/2,0 Hp	13 kW/17,5 Hp
Portata Massima	2,0 l/s	17,0 l/s
Prevalenza	80m	80m
Tubazione di Mandata	Diametro 40mm in Fe	Diametro 90 mm in Fe
Avampozzo	Cameretta in c.a.	Cameretta in c.a.

2. Le opere di prelievo si trovano nel Comune di Brescello, in località Tre Ponti, al Fg. 20

mappale 209 su terreno di proprietà della ditta Namira S.G.R.P.A. - Fondo Namira Sette, via Durini n. 15 Milano, CF 05762970969 e con le seguenti coordinate geografiche UTM-RER

- Pozzo A: X= 620140 Y=971550

- Pozzo B: X= 620110 Y=971692

3. La risorsa derivata dal pozzo A deve essere utilizzata ad uso industriale, igienico-sanitario ed irrigazione aree verdi aziendali, quella derivata dal pozzo B deve essere utilizzata ad uso antincendio.

ART. 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti di portata e volume:
 - Pozzo A: portata massima pari a 2,0 l/s e volume annuo pari a 2.450mc;
 - Pozzo B: portata massima pari a 17 l/s e volume annuo pari a 50 mc;
2. La risorsa idrica prelevata dal pozzo A è destinata ad uso industriale, igienico-sanitario ed irrigazione aree verdi aziendali, quella del pozzo B è destinata ad uso antincendio;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore
Codice 0630ER-DQ2-PPCS

ART. 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento i dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installati ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata,

il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ART. 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ART. 5

REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare ai sensi dell'art.32 del R.R. 41/2001.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1, l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante Di Gheo Suolo e ambiente Srl C.F. 01839140348, presa visione in data ____/____/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione
Il legale rappresentante

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.